



# COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 12 DEL 02/05/2025

**OGGETTO: OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MANCIA E ABBALLA FEST” DI GIORNO 04 MAGGIO 2025.**  
**DIVIETO DI VENDITA ALIMENTI/BEVANDE IN BOTTIGLIA (ANCHE ALCOLICI DI QUALUNQUE GRADAZIONE) DA CONSUMARE/DETENERE IN LUOGO PUBBLICO INTERESSATO ALLA MANIFESTAZIONE.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nella giornata del **04 Maggio 2025** si svolgerà a Vita una manifestazione socio/culturale/religiosa denominata “**MANCIA E ABBALLA FEST**”, con previsione di una notevole presenza di persone, per cui si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che rechino disagio e pregiudichino la vivibilità della città e il godimento della stessa da parte dei partecipanti all’evento;

**RITENUTO** di contrastare le situazioni di possibile abbandono di contenitori di bevande e alimenti in vetro che possono costituire potenziale pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private e che quindi l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone oltreché contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado dovute anche al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

**CONSIDERATO** che è compito anche dell’amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni della vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**EVIDENZIATO** che in considerazione dell’evento in oggetto i suddetti fenomeni interessano la zona del Parco “V. Renda” – Viale Europa e vie limitrofe;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l’incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

### Visti:

- la Legge 241/1990 e s.m.i. ;
- l’art.7 bis, 50 e 54 comma 4°, del decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 5 comma 2° della Legge 287/1991;

- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- la Legge 18/04/2011, n.48 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. n.14/2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

### ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, nella giornata del **4 Maggio 2025** dalle ore **11:00** e fino alle ore **22:00**, e comunque fino al completamento dell'evento festivo, per tutto il Viale Europa e vie limitrofe, oltreche' :

- **Il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro all'interno delle aree interessate dall'evento;**
- **Il divieto di vendita per asporto di bevande ed alimenti in bottiglie ed in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio autorizzato anche itinerante;**
- **Il divieto di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro nelle vie e piazze interessate dall'evento;**
- **Il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, indifferentemente dal tipo del contenitore, in itinere in tutto il circuito pertinente alla manifestazione festiva;**

### DISPONE

• *Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree **autorizzate** alla vendita di pertinenza del pubblico esercizio, **con la prescrizione** che lo stesso titolare **si assicuri** che i contenitori in vetri degli alimenti/bevande (anche alcoliche di varia gradazione) consumate rimangano all'interno del pubblico esercizio o nel caso di vendita itinerante **AUTORIZZATA** (Street Food) nelle adiacenze del veicolo, in appositi contenitori predisposti. Pertanto **tassativamente e' vietata** la vendita di bevande (anche alcoliche di varia gradazione) e alimenti in bottiglia di vetro, con il fine di essere consumate in itinere nelle vie interessate all'evento.*

• Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **25,00** a **500,00** Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

• Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

• **Trasmettere copia della presente Ordinanza:**

- 1) All'Associazione LIBERTY 24 – brevi manu;
- 2) Al Servizio SUAP comune di Vita – Area Tecnica comunale;
- 3) Alla Questura di Trapani;
- 4) Alla Prefettura di Trapani - UTG
- 5) Al Comandante della Stazione Carabinieri di Vita;
- 6) Al Comandante della Polizia Municipale di Vita;
- 7) Pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio del Comune di Vita;

### AVVERTE

Ai sensi dell'art. **3 co 4** e dell'art. **10** della **L. 241/1990** e s.m.i. che avverso la presente Ordinanza:

- in applicazione della **L. 1034/1971** e s.m.i. , chiunque via abbia interesse può ricorrere entro il termine di **60 gg.** dalla data di pubblicazione al *Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo* ;
- in applicazione del **D.P.R. 1199/1971** e' possibile proporre ricorso straordinario entro **120 gg.** dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Sicilia ;

Il Sindaco  
Riserbato Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

Atto Sottoscritto in Firma Digitale